



UnioneComuniCOROS

Corchiano, Fregene, Fregene Marina, Fregene Marina

## UNIONE DEI COMUNI DEL COROS



### **REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

(di cui all'art. 113 del *Codice dei contratti pubblici*  
approvato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni)

Approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 71 del 23.12.2019

9

*[Handwritten signature]*  
D.L.F.P.

*[Handwritten signature]*



## **Indice**

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Modalità di costituzione e gestione del Fondo (F)

Art. 4. Attività e contratti rientranti nella costituzione del Fondo (F)

Art. 5. Gruppo di Lavoro tecnico-amministrativo

Art. 6. Provvedimento di nomina del Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo e assegnazione dei relativi compiti tecnico-burocratici. Individuazione termini e tempistica.

Art. 7. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 8. Ufficio associato di progettazione e direzione lavori

Art. 9. Determinazione e quantificazione del Fondo incentivi per le funzioni tecniche (FIFT)

Art. 10. Ripartizione e liquidazione del Fondo incentivi per funzioni tecniche

Art. 11. Limiti alla liquidazione degli incentivi

Art. 12. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture

Art. 13. Centrale di Committenza dell'Unione

Art. 14. Utilizzo del fondo per l'innovazione (FIT)

Art. 15. Entrata in vigore. Disposizioni transitorie

Art. 16. Disposizioni finali



*Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianus, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.*

## **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è finalizzato a premiare l'ottimale utilizzo delle professionalità interne dei dipendenti dell'Unione dei comuni del «Coros», nelle loro varie componenti tecniche e amministrative che svolgono direttamente le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito *Codice dei contratti pubblici*. Il personale inquadrato nella qualifica unica dirigenziale del comparto non concorre alla ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche.

2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di individuazione del personale destinatario, la quantificazione, ripartizione, distribuzione e liquidazione del Fondo incentivante per funzioni tecniche per le attività di:

- a) programmazione della spesa, limitatamente alla spesa per investimenti assunta dall'ente da cui deriva un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare;
- b) verifica preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara svolte con procedure ordinarie o semplificate, escluse le procedure di affidamento diretto dei contratti ex art. 36, comma 2, lett. a) del *Codice dei contratti pubblici* e quelle di *e-procurement* tramite ordine diretto di acquisto (OdA) su piattaforma MEPA o equivalente;
- d) di controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni e di verifica sull'effettiva ottemperanza a tutte le esecuzioni dei contratti pubblici;
- e) di responsabile unico del procedimento;
- f) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione in caso di servizi e forniture;
- g) di collaudo tecnico amministrativo (ovvero di verifica di conformità), di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.

3. Gli incentivi per funzioni tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

4. L'incentivo di cui al presente regolamento è riconosciuto solo ed esclusivamente quando i relativi



Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargheghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini,.

progetti sono finanziati, posti a base di gara e portati ad esecuzione.

## **Art. 2. Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A. "PROGETTO": il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera, lavoro, servizio o fornitura pubblici.
- B. "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al *Codice dei contratti pubblici*, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge.
- C. "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- D. "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 del *Codice dei contratti pubblici*.
- E. "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che svolgono in generale le attività tecnico-burocratiche e assumono il ruolo di RUP, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 5 e 6.
- F. "LAVORI": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, di cui all'allegato I) del *Codice dei contratti pubblici*. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- G. "APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI", i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi dagli "appalti pubblici di lavori";
- H. "APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE", i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a



Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D. Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargheghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

- I. "FONDO" (F): Fondo interno d'incentivazione per funzioni tecniche e innovazione di cui all'articolo 113 del *Codice dei contratti pubblici*.
- J. "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FIFT): parte del Fondo destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti (80% del Fondo).
- K. "FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA" (FIT): parte del Fondo destinata all'innovazione tecnologica (20% del Fondo) ai sensi dell'art. 113, comma 4 del *Codice dei contratti pubblici*.
- L. "COSTO PREVENTIVATO DEL CONTRATTO": l'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.
- M. "OPERA" o "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico" come indicate nell'allegato I) al *Codice dei contratti pubblici*.

### Art. 3. Modalità di costituzione e gestione del Fondo (F)

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113, del *Codice dei contratti pubblici*, nel Bilancio di previsione è costituito apposito **Fondo interno d'incentivazione e innovazione tecnologica (F)**. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al due per cento (2%) modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

2. L'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del Fondo (F) costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti specificatamente individuati, nonché fra i loro collaboratori (FIFT).

3. Il restante venti per cento (20%) delle risorse finanziarie del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce il Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) ed è destinato:

- a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il



*Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D. Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.*

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- b) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- c) all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- d) allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. Le somme per incentivi, di cui al comma 2, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico dell'Unione. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.

4. In caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, escluse ex lege dalla quota del 20% delle risorse del fondo per incentivi per funzioni tecniche, tali risorse non possano essere destinate al Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT).

5. Il Fondo (F) non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificassero dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo. In relazione ai soggetti responsabili trova applicazione il successivo art. 12.

7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura le cui risorse confluiscono all'interno delle Fondo risorse decentrate per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 67, del Contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni Locali del 19 maggio 2018.

#### **Art. 4. Attività e contratti rientranti nella costituzione del Fondo (F)**

1. Sono incluse nel compenso incentivante le funzioni tecniche svolte in relazione ai seguenti contratti, i quali contribuiscono alla costituzione del Fondo (F):

- a) tutti i contratti di appalto di lavori pubblici, come indicati nell'allegato I) al *Codice dei contratti*



Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargheghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

*pubblici;*

b) tutti i contratti di appalto di forniture/servizi nel caso in cui sia formalmente nominato, secondo le disposizioni di legge, il direttore dell'esecuzione inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Nel caso di coincidenza tra le funzioni di RUP e di direttore dell'esecuzione nessun dipendente svolgente le funzioni enumerate dal comma 2 dell'articolo 113 del *Codice dei contratti pubblici* può percepire compensi incentivanti previsti dal presente Regolamento.

2. Sono esclusi dal compenso incentivante le funzioni tecniche svolte in relazione alle seguenti attività e contratti, i quali non contribuiscono alla costituzione del Fondo (F):

a) contratti di concessione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 3, comma 1, lett. *uu*) e *vv*) del *Codice dei contratti pubblici*;

b) contratti di appalto e concessione di servizi che l'art. 17 del *Codice dei contratti pubblici* fa oggetto di "Esclusioni specifiche";

c) lavori pubblici in amministrazione diretta;

d) appalti di lavori, servizi e forniture assegnati con procedure di affidamento diretto dei contratti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del *Codice dei contratti pubblici* e quelle di *e-procurement* tramite ordine diretto di acquisto (OdA) su piattaforma MEPA o equivalente.

#### **Art. 5. Gruppo di Lavoro tecnico-amministrativo**

1. L'Unione dei comuni, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del Dirigente apicale, il Gruppo di lavoro tecnico amministrativo destinatario dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori. L'organigramma del Gruppo di lavoro è determinato in relazione alla tipologia, complessità ed entità dell'intervento. All'interno del Gruppo di lavoro tecnico amministrativo vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, incluso il personale assunto ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto, delle



*Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Carghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.*

professionalità richieste dalla normativa vigente e dalla specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

4. Eventuali modifiche alla composizione Gruppo di lavoro tecnico amministrativo possono essere apportate dal Dirigente apicale, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti del Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo in esame.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

**Art. 6. Provvedimento di nomina del Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo e assegnazione dei relativi compiti tecnico-burocratici. Individuazione termini e tempistica.**

1. I compensi di cui al presente regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti a cui sono stati affidati formalmente compiti di natura tecnico-burocratica, come specificato nel provvedimento di costituzione del Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo di cui all'art. 5, con cui viene:

- a) individuato l'importo dell'intervento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di lavoro tecnico amministrativo, indicando la relativa categoria e profilo professionale, le prestazioni/compiti di natura tecnico-burocratica connesse al contratto di appalto da svolgere e le relative responsabilità;
- c) determinato il crono-programma delle fasi e attività assegnate in relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, anche mediante rinvio ai documenti di gara, in funzione della verifica della tempistica e del rispetto gli impegni di cui al successivo art. 12.
- d) prevista l'aliquota percentuale del Fondo incentivi per funzioni tecniche (**FIFT**) spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di lavoro tecnico amministrativo;
- e) stabilita la tempistica di liquidazione dell'incentivo in relazione alle singole fasi del ciclo di gestione del contratto di appalto.

2. Nel caso si verifichi, nel corso del ciclo di gestione del contratto, un avvicendamento di dipendenti in servizio presso l'Unione dei comuni o sia necessario adeguare il Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo,



*Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Carghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.*

con il provvedimento di cui all'art. 5 sarà effettuata una nuova ripartizione delle attività rimanenti alle effettive esigenze organizzative e funzionali, fermo restando il diritto agli incentivi per le attività effettivamente svolte da parte del personale cessato o sostituito.

### **Art. 7. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

La ripartizione e liquidazione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro tecnico amministrativo deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione effettivamente accertata e svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

### **Art. 8. Ufficio associato di progettazione e direzione lavori**

1. È possibile costituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 24, comma 1, lett. b) del *Codice dei contratti pubblici*.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di lavoro tecnico amministrativo dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie deliberazioni, convenzioni, autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. Ai componenti dell'ufficio associato di progettazione, non compresa nelle prestazioni incentivabili, spetta in ogni caso il compenso incentivante di cui al presente Regolamento, come previsto nel quadro economico di progetto per le attività previste dal successivo art. 10. Il Comune delegante dovrà trasferire le corrispondenti risorse finanziarie inserite nel quadro economico del progetto, all'Unione dei comuni a conclusione di ciascuna fase di attività secondo il vigente Regolamento.

### **Art. 9. Determinazione e quantificazione del Fondo incentivi per le funzioni tecniche (FIFT)**

1. In sede di approvazione del progetto dell'opera/lavoro, fornitura o servizio rientrante nelle attività incentivabili e non escluse secondo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 2, viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire (F) entro i limiti stabiliti dalla legge. L'importo di ciascun



Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.

2. Il Fondo (F), differenziato in relazione alla complessità ed al valore economico del contratto di appalto di lavori/forniture/servizi, viene calcolato sulla base del suo costo preventivato (C) e delle seguenti aliquote:

- |   |   |
|---|---|
| a) Importi inferiori o uguali a € 1.000.000:      | 2,00% (quindi C * 2%)                         |
| b) Superiori ad € 1.000.000 e fino a € 5.000.000: | 1,75% [quindi 20.000 € + 1,75%*(C-1.000.000)] |
| c) Superiori ad € 5.000.000                       | 1,50% [quindi 90.000 € + 1,5%*(C-5.000.000)]  |

#### **Art. 10. Ripartizione e liquidazione del Fondo incentivi per funzioni tecniche (FIFT)**

1. La ripartizione e liquidazione del **Fondo incentivi per funzioni tecniche (FIFT)** tra i vari dipendenti avviene secondo quanto stabilito dal provvedimento di costituzione del Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo previsto nel precedente art. 5, in applicazione delle percentuali *minime* e *massime* indicate nelle allegare Tabelle A), B), C), D), E). Nel caso in cui non siano stati individuati collaboratori del RUP per l'attività specifica, la totalità della quota relativa alla singola fase può essere ripartita e liquidata al responsabile incaricato dell'attività specifica. Il diritto all'incentivo matura e dipende dall'effettivo compimento delle attività richieste con esclusione di qualsiasi forma di "anticipazione" dell'incentivo stesso.

2. La liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche è effettuata dal Dirigente apicale, su proposta del RUP, tra i singoli dipendenti costituenti il Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo che hanno effettivamente svolto le attività e le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività assegnate e svolte, in relazione al rispetto dei termini individuati nel crono programma e ai costi dei contratti di appalto, secondo le seguenti tempistiche:

- le attività incentivabili che richiedano la redazione di specifici atti formali, sottoposti ai controlli di regolarità ed efficacia stabiliti dalla legge, saranno liquidate successivamente al compimento dell'atto conclusivo della fase/attività del ciclo di gestione del contratto, con la quale si esaurisce la prestazione lavorativa richiesta, a condizione che l'atto superi positivamente i successivi controlli che ne attestino la regolarità che consenta l'avvio della fase successiva del ciclo di gestione dell'appalto;
- le attività incentivabili che richiedano prestazioni di durata saranno liquidate con riferimento alla frazione temporale dell'attività espletata secondo la parametrizzazione temporale indicata in sede di costituzione del Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo.



*Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art 3 e 4 della L.R n°12/2008 tra i Comuni di Carghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Uri, Usini.*

3. Le attività di Valutazione preventiva dei progetti comportano la verifica e la validazione dei progetti di lavori pubblici redatti da professionisti esterni ed è svolta nel rispetto dell'art. 26 del *Codice dei contratti pubblici*. Per i lavori di importo inferiore alla soglia europea la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 ove istituita, o in mancanza avvalendosi del supporto dei collaboratori individuati nel Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo in possesso delle competenze tecniche necessarie.
6. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o in caso di riduzione dell'incentivo per effetto dell'applicazione del successivo art. 12, costituisce economia di spesa.
9. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 comma. 12 del *Codice dei contratti pubblici* da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

#### **Art. 11. Limiti alla liquidazione degli incentivi**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.
3. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

#### **Art. 12 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di «appalti di lavori» indicate nelle fasi a), b) e c) della allegata **Tabella A)**, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di programmazione,



*Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D. Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.*

predisposizione e controllo dei documenti tecnici di progetto e di gara, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, al personale incaricato di tale fase sarà ridotto l'incentivo in proporzione a tali evenienze, nelle percentuali come determinate nella **Tabella allegata E**).

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori nelle fasi d) ed e) della allegata **Tabella A**), a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del *Codice dei contratti pubblici*, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota in proporzione a tali evenienze, nelle percentuali come determinate nella allegata **Tabella E**).

3. Qualora in fase di esecuzione di «appalti di lavori» e di realizzazione dell'opera non vengano rispettati, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del *Codice dei contratti pubblici* (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al personale incaricato della fase di esecuzione e della certificazione Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato in proporzione a tali evenienze, nelle percentuali come determinate nella allegata **Tabella E**).

4. Qualora durante le procedure per l'affidamento di «appalti di servizi e forniture» indicate nelle fasi a), b) e c) della allegata **Tabella C**, si verificano ritardi o aumenti di costo, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, dovuti alla fase di predisposizione e controllo dei documenti tecnici di progetto e di gara, al personale incaricato di tale fase sarà ridotto l'incentivo in proporzione a tali evenienze, nelle percentuali come determinate nella allegata **Tabella E**).

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione degli «appalti di servizi e forniture», nelle fasi d) ed e) della allegata **Tabella C**), ovvero danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, sarà ridotto in proporzione a tali evenienze, nelle percentuali come determinate nella allegata **Tabella E**).

### **Art. 13. Centrale di Committenza dell'Unione (CdC)**

1. Per le attività svolte dal personale della Centrale di Committenza (CdC) nell'espletamento di procedure



Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D. Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R. n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ciascun ente aderente alla CdC individua, secondo le modalità stabilite dalla relativa convenzione alla voce “quota destinata alla centrale di committenza” dei quadri economici dei propri progetti di lavori/servizi/forniture - una quota parte non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113, del *Codice dei contratti pubblici*.

2. Una percentuale pari al 30% della quota di cui al comma precedente, dovrà essere riconosciuta e corrisposta al personale tecnico – amministrativo della CdC, in base alla ripartizione disposta con provvedimento del Dirigente apicale previsto dal precedente art. 5, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 113 del *Codice dei contratti pubblici*.

3. La restante percentuale dell'incentivo destinato alla CdC nel quadro economico di progetto del Comune aderente, pari al 70%, dovrà essere corrisposta al soggetto indicato quale referente incaricato dal RUP del Comune stesso.

4. Qualora il Comune non individui nessun referente, la relativa quota verrà interamente corrisposta al personale tecnico – amministrativo della CdC, sempre previo accertamento del lavoro svolto da parte del Dirigente apicale.

5. La somma corrispondente alla “quota destinata alla centrale di committenza”, nella misura risultante dal regolamento per gli incentivi tecnici del Comune di riferimento, è dovuta alla Centrale di Committenza anche nel caso in cui la procedura di gara risulti terminare senza aggiudicazione per mancanza di offerte o altra motivazione non attribuibile alla Centrale di committenza.

#### **Art. 14. Utilizzo del fondo per l'innovazione tecnologica (FIT)**

1. Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito e utilizzato sulla base degli atti di programmazione e delle deliberazioni degli organi di indirizzo politico dell'ente nel rispetto del vincolo di destinazione di cui al precedente art. 3, comma 3.

2. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui all'art. 113, comma 4, del *Codice dei contratti pubblici* nell'esercizio finanziario di riferimento conservano la destinazione vincolata per il perseguimento delle medesime finalità.

### **Art. 15. Entrata in vigore. Disposizioni transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l'approvazione della relativa delibera della Giunta dell'Unione e si applica a tutti i lavori, servizi o forniture il cui bando, lettera invito o determina di affidamento sia stato adottato successivamente alla data di cui sopra.

2. Considerato che la disciplina che quantifica l'incentivo ha natura sostanzialmente contrattuale, in attuazione dell'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata integrativa in data 20 dicembre 2019, il presente Regolamento, che sostituisce integralmente il previgente Regolamento approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 41 del 12.12.2017, trova applicazione per le prestazioni rese a partire dall'anno in corso. Per le attività svolte in vigenza del precedente regolamento, qualora non ancora concluse, gli incentivi per le attività già svolte potranno essere corrisposti previa verifica della copertura finanziaria e sulla base di conformi indicazioni da parte della giurisprudenza amministrativa e contabile e/o indicazioni in merito da parte di ANAC o di altri organismi competenti in materia, applicando i criteri di riparto indicati nel presente Regolamento.

### **Art. 16. Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al *Codice dei contratti pubblici* ed alle disposizioni vigenti in materia.





Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Cadrongianus, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Puifigari, Tissi, Uri, Usini.

**Allegati tecnici.**

**Tabella A)**

<b>CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI</b>				
RIPARTO ORIZZONTALE PER FASI E FUNZIONI			Min	Max
	Funzioni tecniche		%	
A	Programmazione spesa per investimenti		2	5
B	Valutazione preventiva dei progetti		25	40
C	Predisposizione e controllo delle procedure di gara		15	20
D	Fase dell'esecuzione		20	30
E	Collaudo, CRE, verifica di conformità		2	5

**Tabella B)**

<b>RIPARTO VERTICALE PER COMPETENZE PROFESSIONALI</b>			
	Incaricati e funzioni lavori pubblici	Min	Max
		%	
A	Responsabile del procedimento	50	80
	Collaboratori	20	35
B	Responsabile del procedimento	50	80
	Collaboratori	20	40
C	Responsabile del procedimento	50	80
		40	70
	Collaboratori	15	40
D	Responsabile del procedimento	45	70
	Direttore lavori/Direttore esecuzione	25	50
	Collaboratori	5	10
E	Responsabile del procedimento	45	70
	Direttore lavori/Direttore esecuzione	25	50
	Collaboratori	5	10



Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muro, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

### Tabella C)

CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE				
RIPARTO ORIZZONTALE PER FASI E FUNZIONI			Min	Max
	Funzioni tecniche	%		
A	Programmazione spesa per investimenti	0	5	
B	Valutazione preventiva dei progetti	15	20	
C	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	15	20	
D	Fase dell'esecuzione	40	60	
E	Collaudo, CRE, verifica di conformità	1	3	

### Tabella D)

RIPARTO VERTICALE PER COMPETENZE PROFESSIONALI			
	Incaricati e funzioni servizi e forniture	Min	Max
		%	
A	Responsabile del procedimento	50	80
	Collaboratori	20	35
B	Responsabile del procedimento	50	80
	Collaboratori	20	35
C	Responsabile del procedimento	50	80
	Collaboratori	15	35
D	Responsabile del procedimento	45	70
	Direttore esecuzione	25	50
	Collaboratori	5	10
E	Responsabile del procedimento	45	70
	Direttore esecuzione	25	50
	Collaboratori	5	10



Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargheghe, Codrongianus, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

**Tabella E)**

<b>Riduzione incentivo in caso di incremento dei tempi e dei costi contrattuali</b>		
<b>Tipologia incremento</b>	<b>Misura incremento</b>	<b>Riduzione incentivo</b>
Tempi fase programmazione (se incentivata) valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara	Entro il 20% del tempo programmato	<b>10%</b>
	Dal 21% al 40% del tempo programmato	<b>30%</b>
	Oltre il 40% del tempo programmato	<b>60%</b>
Tempi fase di esecuzione, CRE, verifica di conformità	Entro il 20% del tempo contrattuale	<b>10%</b>
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	<b>30%</b>
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	<b>60%</b>
Costi di contratto	Entro il 20% del costo contrattuale	<b>10%</b>
	Dal 21% al 40% del costo contrattuale	<b>30%</b>
	Oltre il 40% del costo contrattuale	<b>60%</b>

